

**Circolare n. 15  
del 04/04/2013 SC-fa**

**Ambiente**

**Combustibili solidi  
secondari**

**D.M. 14 febbraio 2013  
n. 22**

**Impiego in cementifici  
e centrali  
termoelettriche**

Tra le novità a suo tempo introdotte dal D.Lgs 205/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti) al **Codice ambientale** - D.Lgs. 152/2006 - vi è anche quella della **nozione di “combustibile solido secondario” (CSS)**, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera cc, è definito come:

*“il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter (recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario è classificato come **rifiuto speciale**”.*

Il recepimento del dettato normativo europeo ha posto anche per il nostro Paese l’obiettivo della minore dipendenza dal petrolio e dagli altri combustibili fossili, da raggiungere, secondo le disposizioni comunitarie, non solo mediante la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche con il **ricorso a combustibili alternativi** come quelli prodotti da rifiuti, tra cui appunto i combustibili solidi secondari.

Queste tipologie di combustibili possono essere impiegate in impianti industriali con finalità di recupero energetico (energia elettrica e/o termica).

In particolare, l'utilizzo dei CSS nei cementifici - in sostituzione dei tradizionali carburanti fossili - permetterebbe, grazie ai lunghi tempi di permanenza ad elevate temperature, la distruzione totale delle sostanze organiche inquinanti e soprattutto la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti.

In termini di valorizzazione di queste tipologie di rifiuti si è espresso anche il legislatore, prevedendo, nella norma di cui all’**art. 214, comma 11, del Codice ambientale, procedure autorizzative semplificate per l'utilizzo dei CSS in determinate tipologie di impianti** (cementifici o centrali termoelettriche).

Ai fini dell’applicabilità di tale disciplina di favore è stata prevista l’emanazione di specifiche **disposizioni attuative**: a tal proposito, di due schemi di regolamento recentemente varati dal Governo, uno è appena entrato in vigore.

Si tratta del **D.M. 14 febbraio 2013, n. 22**, cosiddetto “CSS fuori dai rifiuti”, in vigore dal 29 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 62 del 14/03/2013 – in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), che dispone di **far “uscire” dalla disciplina dei rifiuti, nel rispetto di precise e rigorose condizioni, alcune tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)**, stabilendone le modalità di utilizzo in particolari impianti industriali, (cementifici e centrali termoelettriche), per produrre energia termica o elettrica.

Le tipologie di CSS che, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, cessano di essere rifiuti speciali sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetto "end of waste" nella terminologia della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti).

La cessazione della qualifica di rifiuti avviene con l'emissione di un certificato di conformità, venendo meno il quale, il CSS andrà gestito e trattato secondo la disciplina dei rifiuti.

All'allegato 2, il regolamento individua, inoltre, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che non sono ammessi per la produzione di CSS-Combustibile, nonché i tipi di impianti che lo possono utilizzare per produrre energia.

Si tratta di **impianti** (cementifici e centrali termoelettriche) autorizzati in procedura ordinaria (in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 oppure ai sensi del Titolo III bis - autorizzazione integrata ambientale AIA - della Parte Seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006) e comunque **dotati di certificazione di qualità ambientale** secondo la norma UNI EN 15358 o, in alternativa, registrati Emas.

Gli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 22/2013 dettano la disciplina di deposito, movimentazione e trasporto dei combustibili solidi secondari (CSS), in parallelo alle previsioni di tenuta delle cosiddette "scritture ambientali" disciplinate dal Codice ambientale (registro di carico e scarico, formulario).

Mentre l'art. 14 prevede una sorta di "MUD speciale" per i CSS, il cui adempimento è posto in capo ai gestori di impianti di produzione e agli utilizzatori del CSS-Combustibile.

In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, e secondo le modalità stabilite all'art. 29 undecies del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006):

- il produttore dovrà trasmettere una serie di informazioni, tra cui la tipologia (con indicazione del relativo codice CER) e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-combustibile; le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate in conformità alla disciplina di cui al decreto in commento; la tipologia e la quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivise per destini finali, etc;
- l'utilizzatore dovrà trasmettere il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, con indicazione delle specifiche di cui all'All. 1; Tabella 2 del decreto in commento; i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato, etc.

L'iter del **secondo regolamento**, invece, ha subito un arresto con il parere sfavorevole della Commissione della Camera lo scorso 11 febbraio 2013.

Il provvedimento mirerebbe a semplificare le procedure autorizzative

di tali impianti dotati di certificazione (in particolare quella dell'autorizzazione integrata ambientale -AIA-), ai fini di agevolare l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in virtù della ragione secondo cui, in tali tipologie di impianti, l'utilizzo di CSS, in parziale sostituzione dei combustibili fossili, non costituisce "modifica sostanziale".